



Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS
via G. Pascoli n. 31 - 34129 TRIESTE

REGOLAMENTO DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

CAPO I **SPESE IN ECONOMIA**

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento individua criteri generali e limiti per il ricorso al sistema in economia relativamente all'esecuzione di lavori ed all'acquisto di beni e servizi.

Le procedure in economia devono avvenire nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Art. 2 Tipologie di acquisizioni in economia

Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) procedura di cottimo fiduciario.

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, o eventualmente assunto per l'occasione.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 3 Responsabile del procedimento

Per ogni acquisizione in economia va nominato, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., un Responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Il Responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo in possesso di titolo di studio e competenza adeguati ai compiti per cui è nominato.

Per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori in economia, il Dirigente sociale, responsabile del budget dell'Ufficio Economato, ovvero il Dirigente tecnico, responsabile del budget del Servizio Tecnico, individua con atto scritto un dipendente Responsabile del procedimento conformemente ai contenuti e alla consistenza delle forniture e dei servizi da acquisire o degli interventi da realizzare; in assenza di indicazione espressa, la figura del Responsabile del procedimento coincide con quella del Dirigente. Il soggetto così individuato è responsabile, per ogni acquisizione in economia e per ogni intervento da eseguirsi, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e delle verifiche di regolarità e/o del collaudo, ove previsto; resta comunque in capo al Dirigente l'autorizzazione alla spesa, effettuata a seconda dei casi in contanti oppure attraverso la formalizzazione dell'ordinativo o della determinazione dirigenziale.

Il Responsabile del procedimento ha facoltà di presentare specifiche problematiche nelle riunioni di staff e richiedere l'individuazione di una soluzione condivisa.

Art. 4 Limiti di importo

I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 euro; in particolare i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.

Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori alla soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria.

Ai fini del rispetto dei limiti di importo di cui ai precedenti commi 1 e 2, per effettuare il calcolo del valore stimato dell'affidamento, si applicano le disposizioni dell'art. 29 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia contenuta nel presente Regolamento.

Art. 5 Lavori in economia

I lavori in economia consistono nelle attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria di opere ed impianti anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, che per natura, limitata entità od urgenza di provvedere rendono la procedura in economia la sola idonea ad assicurare, nel caso concreto, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione.

Sono individuate, in base alle specifiche esigenze dell'Azienda, le seguenti tipologie di lavori eseguibili in economia, nell'ambito delle categorie generali indicate dalla normativa vigente:

- manutenzione programmata di opere ed impianti;
- manutenzione non preventivabile di opere ed impianti;
- completamento di opere ed impianti;
- interventi in materia di sicurezza;
- interventi d'urgenza e di somma urgenza;
- lavori necessari per la redazione di studi e progetti (sondaggi, saggi, prove su materiali ed impianti, ecc.);
- fornitura, montaggio e manutenzione di materiali, attrezzature ed elementi di arredo fisso o mobile, inseriti nei quadri economici di progetto;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- lavori previsti nei quadri economici di progetti approvati, ma esclusi dall'appalto;
- lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedervi;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a seguito di prescrizioni di leggi, regolamenti e ordinanze ovvero per l'esecuzione di quanto disposto da sentenze;
- lavori in danno di un appaltatore inadempiente, per il tempo necessario ad assicurare la copertura dei servizi fino a nuova aggiudicazione.

Art. 6 Forniture e servizi in economia

Sono individuate, in base alle specifiche esigenze dell'Azienda, le seguenti tipologie di beni e servizi acquisibili in economia:

A) FORNITURE:

- automezzi, motomezzi, pezzi di ricambio, carburanti/lubrificanti;
- arredi e complementi d'arredo (ad es. arredi da ufficio, per archivi, biblioteche, magazzini, quadri e cornici, casseforti ed armadi di sicurezza, addobbi floreali ed articoli per floricoltura, tendaggi, tappezzeria, tappeti, arredi per stanze di degenza e zone comuni, arredi per ambulatori di residenza, accessori da bagno per comunità, materassi, guanciali, biancheria piana e coperte);
- attrezzature e macchine per uffici (ad es. attrezzature informatiche, macchine da calcolo, fax, fotocopiatrici, fotoriproduttori, stampanti, materiale di consumo);
- materiale di cancelleria, stampati, carta, pubblicazioni, abbonamenti;
- abbigliamento ed accessori;
- arredi per esterno, prodotti agricoli e di giardinaggio, attrezzature per esterni;

- attrezzature per struttura protetta (di riabilitazione, per il bagno assistito, per la movimentazione degli utenti);
- prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, presidi medici, prodotti sanitari;
- elettrodomestici, posateria, pentolame, utensili, casalinghi, stoviglie, accessori;
- prodotti alimentari, buoni pasto;
- materiali monouso, per l'igiene alla persona;
- segnaletica (es. insegne, cartellonistica, targhe);
- apparecchi e prodotti audiovisivi, fotografici e di telefonia;
- contenitori rifiuti;
- materiale elettrico/elettronico, termoidraulico/idricosanitario, infissi, serrature, vetreria, materiali edili, colori/vernici, attrezzature per officina, ferramenta;
- apparecchiature antincendio, dispositivi di protezione individuali, di videosorveglianza e di quant'altro necessario per il rispetto della normativa sulla sicurezza;
- valori bollati;
- piante e prodotti floreali;
- prodotti per la pulizia di persone, attrezzature e ambienti;

B) SERVIZI:

- di carrozziere, gommista, meccanico, elettrauto;
- di manutenzione e noleggio auto e motoveicoli;
- di manutenzione e riparazione attrezzature e macchine per uffici, assistenza informatica;
- grafici, pubblicitari, di legatoria e di promozione eventi;
- di restauro di materiale cartaceo, mobili, arredi, beni e reperti storico-culturali;
- di scarti d'archivio;
- di divulgazione di bandi di concorso o di gara a mezzo stampa o a mezzo altri strumenti di informazione;
- di giardinaggio, manutenzione e pulizia del verde, manutenzione attrezzature;
- di manutenzione attrezzature riabilitative, per la movimentazione utenti e per il bagno assistito della struttura protetta;
- di manutenzione prodotti sanitari (es. montascale);
- di ristorazione;
- di manutenzione attrezzature inerenti il servizio di ristorazione;
- di assistenza sociosanitaria;
- di parrucchiera, podologa;
- di pulizia;
- di lavanderia;
- di manutenzioni apparecchiature audiovisive, fotografiche, di telefonia e di rete telefonica;
- di noleggio (ad es. fotocopiatrici, apparecchiature telefoniche);
- di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (compreso la bonifica amianto);
- di trasporto persone e beni;
- di facchinaggio (compreso sgomberi, smontaggio e rimontaggio mobili);
- di elettricista, carpentiere, muratore, falegname, idraulico, vetraio, pittore, fabbro;
- tecnici accessori (a titolo esemplificativo: studi, rilievi e picchettamenti, pratiche catastali e tavolari, restituzioni ed elaborazioni grafiche, indagini e relazioni di carattere specialistico, analisi e prove di laboratorio, ecc.);
- di validazione progetti tecnici;
- di formazione o qualificazione professionale del personale;
- di ricerca e selezione del personale, di somministrazione di lavoro a tempo determinato (cd. lavoro interinale);
- assicurativi, di brokeraggio, bancari, finanziari, di tesoreria;
- di consulenza e vigilanza di tema di sicurezza;
- di consulenza tecnico-professionale (es. legale, biologica, contabile, ecc.);
- postali e annessi servizi di gestione dati

- di preselezione nell'ambito di procedure concorsuali;
- di noleggio piante e prodotti floreali.

Art. 7 Casi particolari

Il ricorso all'acquisizione in economia di servizi e forniture, nei limiti d'importo di cui all'art. 4, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 8 Procedura del cottimo fiduciario

A) LAVORI

Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati a seguito della pubblicazione di un avviso informativo sul sito aziendale; il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle candidature non deve, di norma, essere fissato in misura inferiore a 5 giorni naturali consecutivi. Nel caso che, a seguito della pubblicazione dell'avviso, pervengano all'Azienda più di cinque candidature valide, il Responsabile del procedimento individua i cinque operatori economici da invitare alla procedura tramite estrazione a sorte.

Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, il quale deve in ogni caso garantire un adeguato confronto concorrenziale, consultando almeno **tre** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei; a tal fine può alternativamente individuare gli operatori da consultare direttamente sul mercato ovvero a mezzo di pubblicazione di un avviso sul sito aziendale.

B) FORNITURE E SERVIZI

Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alla soglia di cui all'art. 4, comma 2, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite gli elenchi di operatori economici dell'Azienda, ove istituiti per la specifica tipologia di servizio o categoria merceologica (vedi allegato A), ovvero a seguito della pubblicazione di un avviso informativo sul sito aziendale; il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle candidature non deve, di norma, essere fissato in misura inferiore a 5 giorni naturali consecutivi. Nel caso che, a seguito della pubblicazione dell'avviso, pervengano all'Azienda più di cinque candidature valide, il Responsabile del procedimento individua i cinque operatori economici da invitare alla procedura tramite estrazione a sorte. Anche nell'ipotesi che sia istituito l'elenco degli operatori economici per la specifica tipologia di servizio o categoria merceologica, il Responsabile del procedimento individua i cinque operatori economici da invitare alla procedura tramite estrazione a sorte, ma ha facoltà di invitare alla procedura anche ulteriori operatori economici non iscritti nell'Elenco.

Per servizi o forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, il quale dovrà in ogni caso garantire

un adeguato confronto concorrenziale, consultando almeno **tre** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei; a tal fine potrà alternativamente individuare gli operatori da consultare direttamente sul mercato ovvero tramite gli elenchi di operatori economici dell'Azienda, ove istituiti per la specifica tipologia di servizio o categoria merceologica (vedi allegato A), ovvero a mezzo di pubblicazione di un avviso sul sito aziendale.

In ogni caso, qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti alla specialità dell'intervento in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato rendano impossibile consultare una pluralità di operatori economici, è consentito effettuare una trattativa diretta con un unico operatore.

Art. 8.1 Affidamento con gara ufficiosa

Quando il valore dei beni o servizi occorrenti è compreso tra 40.001,00 euro e la soglia di cui all'art. 4, comma 2 e quello dei lavori tra 40.001,00 e 200.000,00 euro, si procede mediante gara ufficiosa invitando non meno di cinque concorrenti, ove presenti in tal numero sul mercato, da elevarsi in relazione all'importanza dell'appalto nella gestione aziendale.

Nel caso di gara ufficiosa la richiesta alle ditte di presentazione dell'offerta avviene mediante lettera d'invito (trasmessa anche mezzo fax o posta elettronica certificata), che deve indicare di norma:

- l'oggetto della prestazione richiesta;
- i criteri di aggiudicazione;
- le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione;
- il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
- i prezzi unitari al netto di IVA (con indicazione dell'IVA ed eventuali ulteriori oneri) per le forniture, i servizi e i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo ed eventualmente la somma messa a disposizione dall'Azienda;
- le modalità ed i tempi di pagamento;
- le eventuali garanzie e penali;
- la richiesta di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni e l'informazione della facoltà riservata all'Azienda di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese del contraente e di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario mediante semplice dichiarazione in caso di violazione da parte del contraente dei patti contrattuali;
- il tempo entro il quale dovrà pervenire una risposta da parte delle ditte alla richiesta di preventivi/offerta;
- la documentazione da presentare;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento e/o per uniformarsi alle norme regolamentari e legislative vigenti.

La lettera di invito deve essere accompagnata da apposito capitolato speciale d'oneri contenente tutte le indicazioni tecniche e le metodologie esecutive dell'intervento.

Il termine minimo per la presentazione dell'offerta sarà di 15 giorni naturali consecutivi, riducibili – motivatamente – a 10 in casi di comprovata urgenza.

Detta procedura è improntata al principio di segretezza, per cui per la presentazione dell'offerta dovrà essere richiesto l'invio in plico chiuso e sigillato con le sole indicazioni sulla busta dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

L'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e dell'offerta economica si svolgono in seduta pubblica, le cui date vengono precisate nella lettera invito.

Il contratto viene stipulato mediante scrittura privata con spese di registrazione a carico dell'aggiudicatario.

Art. 8.2 - Affidamento con gara semplificata

Per beni o servizi con valore fino a 40.000,00 euro e lavori fino a 40.000,00 euro, si può procedere attraverso l'indagine di mercato e/o interpello tra un numero di operatori economici non inferiore a tre, ove presenti in tale numero sul mercato.

L'indagine di mercato/interpello può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di dichiarazione di disponibilità a presentare offerta.

Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non deve, di norma, essere fissato in misura inferiore a 10 giorni naturali consecutivi, salvo comprovate ed indifferibili necessità.

Nel caso di gara informale la richiesta alle ditte di presentazione dell'offerta avviene mediante lettera d'invito (trasmessa anche mezzo fax o posta elettronica certificata), contenente tutte le indicazioni di cui all'articolo precedente ritenute di volta in volta necessarie.

Il contratto è costituito da apposito scambio di lettere con cui l'Azienda dispone l'ordinazione dei beni, servizi o lavori, che riporta i medesimi contenuti della lettera d'invito.

Art. 8.3 - Affidamento diretto

Per servizi o forniture di importo inferiore a 2.000,00 euro è altresì consentito l'affidamento a seguito di indagine telefonica o sopralluogo presso gli esercizi commerciali, salvo registrazione dei dati da parte dell'ufficio che conduce la procedura mediante redazione di apposito sintetico verbale.

Art. 9 - Requisiti di partecipazione

Gli affidatari di lavori, servizi, forniture in economia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

La procedura amministrativa per l'affidamento con procedura a cottimo fiduciario viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese invitate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti, fatto salvo quanto previsto per gli operatori economici già iscritti negli elenchi di cui al successivo Capo II del presente Regolamento.

Art. 10 - Metodo di aggiudicazione

Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del "prezzo più basso", determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara oppure mediante offerta a prezzi unitari sia quello dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", valutando anche se necessario e/o opportuno, a seconda della natura della prestazione, modalità, tempi di esecuzione e di consegna, caratteristiche tecniche e/o qualitative, costo di utilizzazione, assistenza tecnica; in quest'ultimo caso, la richiesta di offerta deve indicare gli elementi ed i criteri di valutazione ed i punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

L'affidamento dei servizi e delle forniture è fatto alla ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli.

Sono escluse in ogni caso offerte in aumento.

Qual'ora s'intendesse procedere alla negoziazione delle offerte pervenute, la lettera d'invito deve individuare gli elementi di negoziazione.

Art. 11 - Verifica di congruità dei prezzi

Ai fini della valutazione della congruità dei prezzi in sede dell'offerta il Responsabile del procedimento può avvalersi di elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o

enti a ciò preposti, nonché dei cataloghi del mercato elettronico; inoltre può utilizzare come base massima di riferimento i prezzi contenuti nelle convenzioni quadro definite dalla Concessionaria Servizi Informatici pubblici – CONSIP S.p.A..

Art. 12 - Mercato elettronico e uso degli strumenti informatici

Ai sensi dell'art. 85, comma 13, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura degli acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte dal Responsabile del procedimento avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, sempre nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, è consentito utilizzare il mercato elettronico.

Art. 13 – Verifica della prestazione

Le forniture, i servizi ed i lavori sono sottoposti a verifica durante o, secondo i casi, al termine della loro esecuzione; essa risulta dalla relativa attestazione/certificato di regolare ricevimento/esecuzione sottoscritti dal responsabile rispettivamente interessato (ad es. direttore dei lavori).

Art. 14 - Liquidazione

La liquidazione delle spese presuppone la verifica, da parte della Ragioneria, della regolarità formale e fiscale dei relativi documenti (fatture o altri), della presenza dell'attestazione prevista secondo i casi indicati al precedente articolo e di persistenza della dovuta copertura a bilancio.

Sono ammessi pagamenti in acconto, se eventualmente previsti, ed entro la misura indicata nell'ordinativo e/o nella richiesta di preventivo.

Le fatture (o gli altri documenti equipollenti) sono di regola liquidate entro trenta giorni dal loro ricevimento, sempre che riconosciute regolari e complete ai sensi di quanto sopra specificato.

Art. 15 - Inadempimento

In caso di inadempimento degli obblighi del contraente individuato mediante le procedure di cui agli articoli precedenti per cause a lui imputabili, l'Azienda procede, previa intimazione scritta, all'esecuzione a spese del medesimo, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno. Per l'applicazione di eventuali penali si fa riferimento a quanto previsto nei singoli atti contrattuali.

Art. 16 - Spese a calcolo

Non sono soggette ai vincoli previsti nei precedenti articoli le spese a calcolo. Tale categoria di spese riguarda gli oneri per prestazioni dovute in forza di norme imperative (es.: versamenti fiscali, previdenziali, ecc.) o soggette a corrispettivi predefiniti o comunque non contrattabili da parte dell'Ente (es.: tariffe, forniture di servizi a rete, spese postali, condominiali, per medicinali, pedaggi, ecc.). Esse non sono soggette a limiti di importo.

La liquidazione delle spese a calcolo avviene con le modalità indicate all'art. 14.

Art. 17 - Imposta sul valore aggiunto

Tutti gli importi citati nel presente regolamento si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 18 - Autorizzazione di spesa in contanti

Quando il valore dei beni, servizi o lavori occorrenti non eccede l'importo di euro 500,00 è possibile procedere mediante apposita autorizzazione di spesa in contanti.

E' ammesso ricorrere a detto strumento anche per importi superiori, nel limite di 2.500,00 euro, previa specifica autorizzazione del Dirigente del Servizio competente e sempre che il pagamento in contanti rappresenti una scelta necessaria e/o opportuna. In ambedue i casi viene emessa un'autorizzazione scritta preventiva all'acquisto, contenente anche il nominativo dell'addetto cui è materialmente versato l'importo necessario.

La spesa sostenuta viene documentata con fattura, cedolino, scontrino di cassa, ricevuta, o altro mezzo idoneo. Tale documentazione viene allegata al rendiconto che il detentore della cassa economale inoltra periodicamente al Servizio Ragioneria.

L'autorizzazione di spesa in contanti costituisce conferma di congruità dei prezzi ed avviene nel limite di capienza della relativa posta di bilancio.

Art. 19 - Ordinativo

Quando il valore dei beni o servizi occorrenti non eccede l'importo di euro 20.000,00 e quello dei lavori non eccede l'importo di euro 40.000,00 è possibile procedere mediante emissione di ordinativo da parte del Responsabile del procedimento, controfirmato dal Dirigente di Servizio.

L'ordinativo delle prestazioni richieste – completato da eventuali specifiche prescrizioni – va notificato per iscritto al destinatario mezzo fax o, in alternativa, mediante idonei strumenti elettronici.

Il modulo di ordinazione contiene:

- il numero d'ordine progressivo;
- la data d'emissione;
- la Ditta cui l'ordine è rivolto e le modalità di suo inoltro;
- la descrizione quantitativa e qualitativa del bene o servizio ordinati (è ammessa un'eccedenza massima di un decimo fra quantità ordinata e quantità pervenuta);
- la menzione del prezzo eventualmente concordato, e, comunque, del limite massimo di spesa ammesso;
- le modalità e i termini di consegna (o esecuzione) eventualmente pattuite;
- la sottoscrizione dei soggetti competenti.

L'emissione degli ordinativi costituisce conferma di congruità dei prezzi, nonché dell'esigenza di procedere all'intervento proposto, ed avviene nel limite di capienza della relativa posta di bilancio. In particolare, la sottoscrizione degli ordinativi da parte del Responsabile del procedimento costituisce attestazione di rispetto dei vincoli indicati nel presente Regolamento, mentre la controfirma del dirigente di Servizio vale quale sola conferma di merito dell'esigenza dell'intervento proposto.

Nel caso in cui si faccia riferimento all'esito di precedenti aggiudicazioni l'ordinazione può avvenire con lettera d'ordine la quale deve contenere, per quanto compatibili, tutti gli elementi sopra indicati.

Art. 20 - Determinazione dirigenziale

Quando il valore dei beni o servizi occorrenti è superiore ad euro 20.001,00 e quello dei lavori è superiore ad euro 40.001,00 la loro acquisizione avviene mediante determinazione dirigenziale e successiva lettera d'ordine. La determinazione deve essere completa della conferma della copertura a bilancio e diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

CAPO II

ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI

Art. 1 – Istituzione e gestione dell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi

E' possibile istituire presso l'A.S.P. ITIS l'Elenco dei Fornitori e/o dei Prestatori di Servizi di cui all'art. 125, comma 12, del D.lgs. 163/06 e s.m.i. (d'ora in poi Codice), con lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i

quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice.

Nell'ambito dell'elenco l'A.S.P. ITIS può individuare, ove consentito dalle norme vigenti e dal presente Regolamento, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche "Servizi") o di forniture (di seguito anche "Forniture").

Art. 2 – Durata dell'iscrizione

L'iscrizione potrà avere durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

Art. 3 – Soggetti ammessi

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. a), b), c), del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.

Art. 4 – Categorie di specializzazione e classi di importo

I prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi (vds. All. A), individuati tra quelli per i quali l'art. 6 del Capo I del presente Regolamento consente l'affidamento in economia.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 fino a € 20.000,00

Classe 2 da € 20.001,00 fino alla soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

I fornitori sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni prodotti o forniti (vds. All. A), individuati tra quelli per i quali l'art. 6 del capo I del presente Regolamento consente l'affidamento in economia.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 fino a € 20.000,00

Classe 2 da € 20.001,00 fino alla soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

Art. 5 – Domanda di iscrizione

5.1 Generalità

Gli operatori economici devono presentare all'A.S.P. ITIS apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

La domanda, compilata secondo uno schema fornito dall'A.S.P. ITIS, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata all'Ufficio Segreteria dell'A.S.P. ITIS – via Pascoli n. 31 – 34129 TRIESTE (fax 040 3736220 - casella di posta elettronica certificata: segreteriaitis@twcert.it).

5.2. Divieti

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'A.S.P. ITIS prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio di cui al precedente comma 5.1.

Art. 6 – Requisiti per l'iscrizione

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Sono ammessi all'elenco gli operatori:

- 1.** per i quali non sussistano le cause di esclusione dalla partecipazione a gare di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nessuna esclusa;
- 2.** iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);
- 3.** iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.

In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria

1. Fatturato Globale

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari a 1,5 volte la somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività $[(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}]$.

2. Idonee referenze bancarie (solo per domande di iscrizione alla classe 2)

Le idonee referenze bancarie sono comprovate con dichiarazione di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Se l'operatore richiedente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'A.S.P. ITIS.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l'iscrizione.

C. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

1. Servizi Analoghi

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

2. Struttura organizzativa - organico medio annuo

Dimostrazione dell'utilizzo negli ultimi tre anni di un numero medio annuo di dipendenti comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa su base annua, pari ad almeno:

- 2 unità per la classe di importo 1
- 4 unità per la classe di importo 2

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Art. 7 Documenti e titoli per l'iscrizione

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli forniti dall'A.S.P. ITIS, esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione si compone di:

A) Con riferimento ai **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 6 lett. A:

- 1.** dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il Soggetto attesti l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nessuna esclusa.

La dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del Codice deve essere resa individualmente anche dal Responsabile Tecnico e/o Direttore Tecnico ed altresì:

- nel caso di professionisti associati, da ciascun Soggetto associato;
- nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;
- nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari;
- nel caso di S.n.c. da tutti i soci.

- 2.** (se soggetto iscritto al registro delle imprese) certificato di iscrizione, in forma non sintetica, alla C.C.I.A.A. di competenza, contenente esplicita dicitura antimafia ai

sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98 in corso di validità, ovvero copia conforme dello stesso, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

(se organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.) dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

In caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, dovrà essere prodotta copia conforme della documentazione idonea alla comprova di detta iscrizione.

In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

B) Con riferimento ai **requisiti di capacità economico-finanziaria** di cui all'art. 6 lett. B:

1. per il fatturato globale:

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 riportante il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, unitamente a:

1.1 società di capitali - copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

1.2. società di persone - copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

(ovvero, in alternativa)

- modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;

(ovvero, in alternativa)

- dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

1.3 impresa individuale: copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei seguenti atti:

- modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;

(ovvero, in alternativa)

- dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

1.4. consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili - copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla relativa nota di deposito;

(ovvero, in alternativa)

- dichiarazioni annuali IVA relative agli ultime tre esercizi corredate da ricevute di presentazione.

I bilanci e i modelli Unico devono riferirsi al medesimo triennio finanziario ed essere rispettivamente depositati e trasmessi alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco.

2. per le idonee referenze bancarie:

dichiarazioni bancarie in originale rilasciate da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 (vedi art. 6, lett. B 2. del presente Regolamento, per eventuale documentazione alternativa).

C) Con riferimento ai **requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale** di cui all'art. 6 lett. C:

1. per i servizi analoghi:

1.1 dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. circa l'avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi), antecedenti la data della domanda di iscrizione, di servizi o di forniture riguardanti la categoria per la quale si chiede l'iscrizione all'elenco.

La dichiarazione dovrà essere corredata da apposito elenco sottoscritto dal Legale Rappresentante di ciascun soggetto, indicante, per ciascun servizio o forniture: il Committente, l'oggetto del servizio o della fornitura, l'importo, la percentuale dell'importo attribuibile alla categoria per cui si chiede l'iscrizione, il periodo di esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di avanzamento.

Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri Soggetti, deve essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento stesso.

1.2 Copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dei servizi o la conformità per le forniture, prestate nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda di iscrizione.

Tali predetti certificati, pena l'inammissibilità degli stessi, devono:

- descrivere il servizio o la fornitura;
- indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l'oggetto cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda, e riportare gli importi riferiti ai servizi rientranti nelle categorie di specializzazione;
- indicare l'ammontare e la natura della eventuale quota di servizio o di fornitura per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;
- essere rilasciata e vistata dall'autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di prestazioni per privati;

(ovvero, in alternativa)

- copia dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento di prestazioni rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della domanda di iscrizione, eseguiti nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda di iscrizione, nonché riportante i dati sopra menzionati, laddove applicabili.

Ai fini dell'iscrizione, tali documenti devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente alla verifica dei requisiti di cui all'art. 6, lett. C.

2. per la struttura organizzativa

relazione descrittiva della struttura organizzativa del Soggetto richiedente con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico, contenente i riferimenti presso l'INAIL e l'INPS (posizione assicurativa territoriale e matricola).

Art. 8 – Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione

L'A.S.P. ITIS provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio preposto.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

L'A.S.P. ITIS, entro sei mesi a decorrere dalla data della presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto. Qualora l'A.S.P. ITIS ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro sei mesi dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione del singolo operatore economico interessato viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti od integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per tutte le categorie o per l'importo di classifica richiesti, l'Autorità potrà accogliere in modo *parziale* l'istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

Il entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10 – bis della l. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del Codice.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

Art. 9 – Effetti e validità dell'iscrizione

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario.

L'iscrizione all'elenco fiduciario ha durata triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della relativa domanda o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Ove l'A.S.P. ITIS ritenga di avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 125 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, mediante

sorteggio pubblico. La data in cui avverranno le operazioni di sorteggio sarà resa nota mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito aziendale almeno due giorni prima. L'A.S.P. ITIS per la partecipazione alle gare potrà rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti nell'Elenco e in tal caso, unitamente all'offerta, sarà richiesta anche la documentazione di cui all'art. 7 del presente Capo. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

Art. 10 - Cancellazione

La cancellazione degli operatori economici dall'elenco avviene automaticamente nei seguenti casi:

- perdita di uno o più requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice;
- qualora si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o di errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'A.S.P. ITIS;
- qualora non abbiano partecipato senza validi motivi per due volte consecutive alle gare/richieste di preventivi da parte del Servizio aziendale competente;
- qualora, risultati aggiudicatari di una fornitura od un servizio, abbiano ottenuto alla conclusione della fornitura o servizio dal Responsabile del procedimento una valutazione di giudizio insufficiente
- negli altri casi espressamente indicati nel presente Regolamento.

Art. 11 – Segnalazioni delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione

11.1 Segnalazione delle variazioni:

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare all'A.S.P. ITIS tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.

Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

11.2 Mantenimento dell'iscrizione:

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare, per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale di cui al precedente art. 6.

I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre all'A.S.P. ITIS, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta all'Amministrazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'anno (farà fede in tal caso il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo dell'A.S.P. ITIS).

Art. 12 – Rinnovo ed aggiornamento dell'iscrizione

12.1 Rinnovo

Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico, se interessato, deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredandola dell'intera documentazione indicata al precedente art. 7, adeguatamente aggiornata.

L'Azienda comunica l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 8.

La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.
In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

12.2. Aggiornamento

L'elenco viene aggiornato semestralmente con determinazione dirigenziale, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, sulla base delle richieste pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base delle richieste pervenute entro il 30 giugno dell'anno precedente.

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classe d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti dall'art. 6, lettere B e C. La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e la classe d'importo di cui si chiede l'aggiornamento e deve essere corredata della documentazione di cui all'art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione. In caso di accoglimento della domanda, l'estensione decorre dal 1° gennaio per le richieste pervenute entro il 30 giugno dell'anno precedente e dal 1° luglio per le richieste pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ferma restando la scadenza dell'iscrizione in corso.

Art. 13 - Pubblicità

L'esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari dei fornitori e dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico dell'A.S.P. ITIS.

Art. 14 – Trattamento dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. 30/6/2003, n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'A.S.P. ITIS gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco degli operatori economici.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.